



Associazione costruttori
di infissi motorizzati e automatismi
per serramenti in genere



ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



Porte e cancelli industriali commerciali e da garage motorizzati o manuali - offerta di servizi di verifica -

A fronte di diverse richieste di chiarimento ricevute in relazione alle attività di "verifica" eseguita da taluni Organismi di Certificazione su porte/cancelli industriali commerciali e da garage (di seguito porte/cancelli) motorizzati o manuali, riteniamo opportuno, ai fini di una maggiore chiarezza, condividere una serie di considerazioni su questa tipologia di servizi. Obiettivo quello di puntualizzare gli specifici ruoli e responsabilità a beneficio di tutti gli operatori del settore.

Premessa

Ai fini dell'immissione sul mercato della porta/cancello industriale commerciale e da garage - manuale o motorizzata - il fabbricante della stessa ha in campo una serie di obblighi e responsabilità, derivanti dalle disposizioni legislative di riferimento che è chiamato ad applicare.

Ricordiamo quindi che:

- Una porta/cancello industriale commerciale e da garage manuale è un prodotto da costruzione, chiamato a rispondere al Regolamento (UE) n. 305/2011
- Motorizzare una porta/cancello industriale commerciale e da garage manuale esistente si configura come fabbricazione di una macchina, atto che comporta l'applicazione in primis della Direttiva 2006/42/CE
- Una porta/cancello industriale commerciale e da garage motorizzata immessa sul mercato come tale risponde tanto alla Direttiva 2006/42/CE quanto al Regolamento (UE) n. 305/2011.

Regolamento (UE) n. 305/2011 - Gli obblighi del fabbricante del prodotto da costruzione

Assicurare che siano poste in essere procedure per garantire che la produzione in serie conservi la prestazione dichiarata.

Consentire la corretta identificazione e tracciabilità del prodotto.

Assicurare che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza.

Redigere la così detta Dichiarazione di Prestazione, utilizzando le norme tecniche pertinenti, avvalendosi se del caso di Organismi notificati, rendendola disponibile nei dovuti modi.

Accompagnare il prodotto con la Dichiarazione di Prestazione.

Apporre la marcatura CE ai sensi del Regolamento.

Direttiva 2006/42/CE - Gli obblighi del fabbricante della macchina

Effettuare la valutazione dei rischi, al fine di soddisfare i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui alla Direttiva.

Consentire la corretta identificazione e tracciabilità del prodotto.

Predisporre il fascicolo tecnico della macchina, accertandosi che sia disponibile.

Predisporre e fornire le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni uso e manutenzione.

Redigere la Dichiarazione di Conformità.

Apporre la marcatura CE ai sensi della Direttiva.

Immettendo il prodotto da costruzione sul mercato, il fabbricante del prodotto da costruzione attraverso la Dichiarazione di prestazione si assume la responsabilità della conformità del prodotto alla prestazione dichiarata ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011.

Dualmente, immettendo la macchina sul mercato, il fabbricante della attraverso la Dichiarazione di conformità si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai pertinenti requisiti di sicurezza della Direttiva 2006/42/CE.



Associazione costruttori
di infissi motorizzati e automatismi
per serramenti in genere



ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



E' utile poi sottolineare ancora una volta che la manutenzione, le condizioni di utilizzo e l'eventuale necessità di verifiche periodiche devono essere dettate dal fabbricante del prodotto immesso sul mercato, nella pertinente documentazione, tenendo debitamente in considerazione quelle che sono le indicazioni fornite dai fabbricanti delle parti che sono stati impiegate per la fabbricazione del porta/cancello (ad esempio, nel caso di una porta/cancello motorizzata, si possono citare le indicazioni fornite dai fabbricanti delle automazioni, della sensoristica, etc...).

È nella facoltà del fabbricante prevedere particolari verifiche periodiche del prodotto o di sue parti, ritenute più sensibili alle conseguenze di un'usura prolungata, siano esse elettroniche o meccaniche. Sulla base di queste informazioni l'utilizzatore deve poter provvedere al corretto uso del prodotto, prevedendo l'esecuzione delle previste operazioni di manutenzione.

Se da un lato il fabbricante ha quindi la responsabilità di trasferire informazioni complete e comprensibili dall'altro lato non deve essere dimenticato l'utilizzatore, che ha in capo la responsabilità di rispettare le prescrizioni fissate dal fabbricante.

Le attività di vigilanza

L'offerta, da parte di Enti di qualsiasi genere, di servizi di verifica di conformità normativa –pur tecnicamente pertinenti che siano – hanno un valore limitato e circoscritto di parere tecnico-normativo di un soggetto terzo, non riconducibile ad una prescrizione di un'Istituzione competente o di un Ente da essa delegata.

L'attività di vigilanza sul mercato – l'unica che può intervenire in forza di legge per controlli di conformità di prodotti manuali o motorizzati – può infatti essere svolta solo dai Ministeri competenti che la esercitano attraverso Enti di controllo che da essi ricevono apposita delega ed autorità.

Con questa attività amministrativa il Ministero vigila affinché vengano immesse sul mercato prodotti conformi alle Direttive e Regolamenti di riferimento, applicando sanzioni amministrative fino ad arrivare al ritiro del mercato dell'Unione di quei prodotti la cui mancanza di conformità può costituire un pericolo per la sicurezza di persone e cose.

Dal punto di vista dei fabbricanti che immettono sul mercato porte/cancelli motorizzati o manuali conformi alle disposizioni vigenti, quindi, tali servizi di verifica non hanno alcuna efficacia o valenza.

Milano, luglio 2021